

BREVE DISPENSA INFORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Fonte normativa: DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 e s.m.i

- 1. PRINCIPI GENERALI**
- 2. SORVEGLIANZA SANITARIA**
- 3. PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**
- 4. SEGNALETICA DI SICUREZZA**
- 5. RISCHI GENERICI:**
 - a) Prevenzione incendi**
 - b) Misure di primo soccorso**

1. PRINCIPI GENERALI

Il D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. riunisce in un unico testo le norme esistenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Tale decreto si occupa della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e si applica:

- Alla persona sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, tenendo conto della provenienza geografica e del genere;
- Al lavoro, in qualunque forma svolto, in tutti i settori, sia pubblici che privati, cui siano adibiti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati.

Riconosce il principio dell'effettività della tutela: diritto di tutti coloro che operano negli ambienti di lavoro, qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro. Ciò implica altresì un'effettività di doveri e l'esercizio di fatto dei poteri direttivi, esercizio che stabilisce che le posizioni di garanzia relative ai soggetti (D.Lgs. 81/08 art. 2, c. 1 lett. b), d), e) gravano su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a Datore di Lavoro (DL), Dirigenti e Preposti (D. Lgs. 81/2008 art. 299)

In ambito Universitario il **Datore di Lavoro** è il Magnifico Rettore.

SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

RESPONSABILITA' OPERATIVE	RESPONSABILITA' CONSULTIVE
Datore di lavoro (Magnifico Rettore)	<p>Servizio di Prevenzione e Protezione</p> <p>Responsabile Servizio di prevenzione e Protezione, RSPP;</p> <p>Addetti Servizio Prevenzione e Protezione, ASPP (facoltativi)</p>
<p>Dirigente (Direttore di dipartimento, Preside, Dirigenti) (organizza il lavoro di altre persone)</p>	
<p>Preposto (Docente, Ricercatore o referente del personale tecnico) (vigila e sorveglia la corretta esecuzione delle attività lavorative in sicurezza)</p>	<p>Medico competente</p>
<p>Lavoratore (esegue correttamente le procedure lavorative e le procedure di sicurezza)</p> <p>Ai lavoratori sono equiparati soci di coop., tirocinanti, studenti, soggetti esterni, nei casi in cui facciano uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, biologici, apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori. (art. 2 comma 1, lett. a), D. Lgs. 81/2008).</p>	<p>Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</p>

DEFINIZIONE E PRINCIPALI OBBLIGHI DEL PREPOSTO

(dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2 e 19)

Il preposto (persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa), è tenuto a:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza informare i loro superiori diretti;
- verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato;
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature che dei dispositivi di protezione;
- frequentare gli appositi corsi di formazione.

DEFINIZIONE E PRINCIPALI OBBLIGHI DEI LAVORATORI E SOGGETTI EQUIPARATI (dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2 e 20)

I lavoratori (persone che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolgono attività lavorativa nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, arte, professione, equiparati ai lavoratori) si prendono cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro pertanto:

- osservano le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dirigenti e preposti in merito alla protezione collettiva ed individuale;
- utilizzano correttamente macchinari, attrezzature, sostanze, preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza;
- utilizzano in modo appropriato i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale, quali cuffie, guanti, maschere, scarpe, ecc.);

2. LA SORVEGLIANZA SANITARIA

LA SORVEGLIANZA SANITARIA (dal D. Lgs. 81/2008 art. 41)

La Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria (SSO) è effettuata dal Medico Competente nei casi previsti dalla legge, e/o su richiesta del lavoratore. Non è prevista per ogni lavoratore ma viene attuata solamente per i lavoratori esposti a rischi specifici individuati dalla normativa vigente.

Comprende:

- accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere giudizio di idoneità alla mansione specifica; su richiesta; al cambio di mansione; a cessazione del rapporto di lavoro.

DEFINIZIONE E PRINCIPALI COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE (dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2, 38, 39, 41)

Il Medico Competente è in possesso dei titoli e dei requisiti formativi previsti dalle legge (specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione di cui all'art. 55 del D. Lgs. 277/1991; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale).

Il MC collabora con il DL ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dal DL per:

- collaborare con l'organizzazione per l'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- eseguire la Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria (visite mediche);
- esprimere per i lavoratori giudizi di idoneità alla mansione specifica del lavoro;
- istituire ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari;
- consegnare, su richiesta del lavoratore sottoposto ad accertamenti sanitari, copia della documentazione;
- collaborare con il datore di lavoro all'organizzazione del pronto soccorso;

- visitare, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione, gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno.

3. PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il rischio è connaturato a tutte le attività umane ed è inscindibile da esse.

DEFINIZIONE DI PERICOLO (dal D. Lgs. 81/2008 art. 2)

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (processo lavorativo, sostanza, strumentazione,...) avente il potenziale di causare danni.

DEFINIZIONE DI RISCHIO (dal D. Lgs. 81/2008 art. 2)

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione $RISCHIO = \text{PROBABILITA}' \times \text{GRAVITA}'$

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

Le tipologie di rischio presenti all'interno dei luoghi di lavoro sono:

- **Rischi Trasversali Organizzativi:** derivanti da criticità connesse alla organizzazione del lavoro e alle mansioni, turni di lavoro, monotonia delle mansioni con azioni meccaniche e non differenziate, criticità derivanti dalle differenze di genere. In tale classe di rischi rientrano tutti i fattori che non possono essere pienamente e univocamente associati ad altre classi ma che in una certa misura possono esporre il lavoratore a molteplici fattori di disagio;
- **Rischi per la sicurezza (infortunistici):** tutti quei fattori di rischio che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori durante l'espletamento delle loro mansioni. Tra questi possono essere classificati il rischio d'incendio, il rischio di crollo di parti della struttura, non conformità a carico di parti dell'immobile o di singoli locali, allagamenti, terremoti, macchine che espongono a rischi di traumi o tagli o in generale infortuni vari, esplosioni, impianti e attrezzature di lavoro. In genere in questa classe rientrano quei rischi che possono comportare un grave danno fisico, menomazioni infortuni e nel caso più grave la morte;
- **Rischi per la salute (igienico ambientali):** in questa categoria sono raggruppati rischi derivanti dalle esposizioni ad agenti chimici, fisici (rumore, vibrazioni campi elettromagnetici ecc), o connessi ad esempio alla salubrità dei locali, condizioni igienico sanitarie, microclima e in generale tutti quei fattori che possono compromettere la salute dei lavoratori in casi di esposizione prolungata agli agenti sopra menzionati.

Rischi

Eliminabili
o eludibili

Riducibili

Ritenibili

Trasferibili

Es. rinuncia ad utilizzare determinate sostanze pericolose, o loro sostituzione con sostanze che lo sono meno

Es. delimitazione delle aree di accesso a zone pericolose, confinamento di processi chimici

L'Ente rinuncia a qualsiasi intervento assumendosi l'onere delle eventuali conseguenze del verificarsi dell'evento dannoso

Ricorso a coperture assicurative

MISURE DI PREVENZIONE

La limitazione dei rischi prevede l'applicazione di misure di prevenzione quali:

- limitare al minimo il **numero di persone esposte ai rischi**;
- organizzare il processo produttivo in modo da generare una rotazione del personale che limiti l'esposizione di ciascuno al rischio;
- utilizzare dispositivi di protezione prima collettiva e poi individuale.

MISURE DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

DEFINIZIONE DI DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, OBBLIGO DI USO E REQUISITI DEI DPI

(dal D. Lgs. 81/2008 artt. 74, 75, 76)

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.










OBBLIGO DI USO: i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI DEVONO ESSERE:

- adeguati al rischio da prevenire, senza che possa comportare di per sé un rischio maggiore;
- adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- adatti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- adatti all'utilizzatore, secondo le sue necessità.

In caso di rischi multipli, che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione del capo		
Protezione del viso e degli occhi		
Protezione arti superiori		
Protezione arti inferiori		
Protettori auricolari		

5. RISCHI GENERICI

GESTIONE DELLE EMERGENZE.

Il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori destinati alla gestione della prevenzione incendi e del primo soccorso all'interno dell'organizzazione.

A tale scopo un numero di soggetti adeguato alle dimensioni dell'organizzazione viene formato attraverso corsi specifici ed entra a fare parte della squadre cosiddette di "PREVENZIONE INCENDI" e "PRIMO SOCCORSO".

Tutti gli altri soggetti presenti all'interno della struttura, in caso di emergenza, sono tenuti a fare riferimento al suddetto personale ed alle indicazioni da questo fornite. I nominativi del personale facente parte delle squadre sono reperibili presso ciascuna struttura segnalati da apposita cartellonistica che contiene anche i recapiti degli addetti e altri numeri utili:

VVF 115

PRONTO SOCCORSO 118

PRONTO INTERVENTO 112 o 113

COORDINATORE DELLE EMERGENZE

L'addetto incaricato di effettuare la chiamata di emergenza a uno dei numeri sopra riportati deve seguire le indicazioni che seguono:

CONTENUTO CHIAMATA

- **nome e cognome propri; o recapito telefonico;**
- **indirizzo dettagliato per accesso mezzi di soccorso;**
- **tipo di edificio dimensioni approssimative dell'altezza (p.es. numero dei piani);**
- **tipo di emergenza (incendio, fuga di gas tossici, scoppio, ecc...);**
- **eventuale presenza di infortunati.**

5a) PREVENZIONE INCENDI

La sicurezza antincendio è finalizzata alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e alla tutela dei beni e dell'ambiente, mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi primari:

- riduzione al minimo delle occasioni di incendio;
- stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso degli occupanti;
- limitata produzione di fuoco e fumi all'interno degli edifici e limitata propagazione del fuoco agli edifici vicini;
- possibilità che gli occupanti lascino gli edifici indenni;
- possibilità per le squadre di soccorso di operare in sicurezza.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI (dal D. Lgs. 81/2008 art. 18)

Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e in particolare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda/unità produttiva e al numero delle persone presenti.

TEORIA DELLA COMBUSTIONE:

la condizione necessaria per avere una combustione, è la contemporanea presenza del COMBUSTIBILE, del COMBURENTE e di una sorgente di calore (INNESCO). Al mancare di uno di questi elementi l'incendio non si origina, oppure si spegne se è in atto.

Principali misure di prevenzione incendi, finalizzate alla riduzione della probabilità di accadimento di un incendio:

- realizzazione di impianti elettrici a Regola d'Arte;
- collegamento elettrico a terra di impianti, strutture, serbatoi, etc.;
- installazione di impianti parafulmine;
- dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione e di utilizzazione delle sostanze infiammabili;
- ventilazione dei locali;
- utilizzo di materiali incombustibili;
- adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla;
- mantenere separati i combustibili dai comburenti.

LA PROTEZIONE PASSIVA

Insieme delle misure di protezione che non richiedono l'azione dell'uomo o l'azionamento di un impianto e che hanno l'obiettivo di limitare gli effetti dell'incendio nello spazio e nel tempo.

Esempi:

- barriere antincendio;
- isolamento dell'edificio;
- muri tagliafuoco, schermi
- strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco, commisurati ai carichi d'incendio;
- sistemi di ventilazione;
- sistema di vie d'uscita commisurate al massimo affollamento ipotizzabile dell'ambiente di lavoro e alla pericolosità delle lavorazioni.

LA PROTEZIONE ATTIVA

Insieme delle misure di protezione che richiedono l'azione dell'uomo o l'azionamento di un impianto e sono finalizzate alla precoce rilevazione dell'incendio, alla segnalazione e all'azione di spegnimento dello stesso.

Esempi:

- estintori;
- rete idrica antincendi;
- impianti di rilevazione automatica d'incendio;

- impianti di spegnimento automatici;
- dispositivi di segnalazione e d'allarme;
- evacuatori di fumo e di calore.

IL PIANO DI EMERGENZA

Contiene quelle informazioni che servono per mettere in atto i primi comportamenti e le prime manovre permettendo di ottenere nel più breve tempo possibile i seguenti obiettivi:

- salvaguardia ed evacuazione delle persone;
- messa in sicurezza degli impianti di processo;
- compartimentazione e confinamento dell'incendio;
- protezione dei beni e delle attrezzature;
- estinzione completa dell'incendio.

SCOPO DEL PIANO DI EMERGENZA: consentire la migliore gestione possibile degli incidenti ipotizzati, determinando delle sequenze di azioni che sono ritenute le più idonee al fine di controllare le conseguenze dell'incidente stesso.

Le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie e simili per oltre 100 persone presenti, ricadono nella disciplina del DM 16 febbraio 1982, quindi sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e debbono rispettare le norme tecniche di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica.

5b) PRIMO SOCCORSO

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO (dal D. Lgs. 81/2008 art. 45)

1. Il Datore di Lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il Medico Competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388(N) e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

- segnalano immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto le deficienze delle apparecchiature, dei DPI e condizioni di pericolo, si adoperano per eliminare o ridurre situazioni di pericolo grave e incombente dandone notizia al RLS;
- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
- non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
- partecipano ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal DL;
- si sottopongono ai controlli sanitari se sono previsti dal D. Lgs. 81/08 o disposti dal Medico Competente (MC).

I lavoratori che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre la tessera di riconoscimento corredata di foto, dati anagrafici e nome del DL. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano attività nel medesimo luogo.